

# Lavoro fisco.it

## ASpI e Mini ASpI al 20% anche per soci di cooperative: pubblicato il decreto

Scritto da: Lavorofisco.it

25 maggio 2013 in Lavoro

Anche ai soci di cooperative spetta l'erogazione dell'indennità ASpI e Mini ASpI

La riforma del mercato del lavoro, la legge n. 92 del 28 giugno 2012 del Ministro Fornero e del Governo Monti, ha apportato notevoli modifiche alla disciplina degli ammortizzatori sociali. L'indennità di disoccupazione è stata sostituita dall'Assicurazione sociale per l'impiego, anche nella versione a requisiti ridotti. Nel maggio 2013, sulla Gazzetta Ufficiale n. 113, è stato pubblicato un Decreto che riguarda i soci di cooperative ed il loro accesso all'ASpI e alla Mini ASpI.

Il Decreto del Ministero del Lavoro di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 25 gennaio 2013, riguardante i soci di cooperativa, attua la legge Fornero nella parte in cui un decreto interministeriale doveva definire la misura delle prestazioni ASpI e Mini ASpI nei confronti dei soci delle cooperative.

Dall'art. 2 del Decreto è stato stabilito che per l'anno 2013, le indennità ASpI e Mini ASpI sono liquidate in misura proporzionale all'aliquota effettiva di contribuzione e, pertanto, le medesime prestazioni sono liquidate per un **importo pari al 20% della misura delle indennità** come calcolate ai sensi dei commi da 6 a 9 e da 20 a 22 dell'art. 2 della legge n. 92 del 2012.

**Il calcolo dell'ASpI sul quale applicare il 20%.** I commi citati da 6 a 9 fanno riferimento al calcolo dell'ASpI e della Mini ASpI, la cui indennità è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33.

E che l'indennità mensile è rapportata alla retribuzione mensile ed è pari al 75 per cento nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore nel 2013 all'importo di 1.180 euro mensili, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente. Nei casi in cui la retribuzione mensile sia superiore al predetto importo l'indennità è pari al 75 per cento del predetto importo incrementata di una somma pari al 25 per cento del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo.

L'indennità mensile non può in ogni caso superare l'importo mensile massimo di cui all'articolo unico, secondo comma, lettera b), della legge 13 agosto 1980, n. 427, e successive modificazioni. All'indennità si applica una riduzione del 15 per cento dopo i

primi sei mesi di fruizione. L'indennità medesima, ove dovuta, è ulteriormente decurtata del 15 per cento dopo il dodicesimo mese di fruizione.

**Il calcolo della Mini ASpI.** La prestazione con requisiti ridotti, secondo i commi da 20 a 22 dell'art. 2 della Legge n. 92 del 2012, riguarda coloro che possono far valere almeno tredici settimane di contribuzione di attività lavorativa negli ultimi dodici mesi, per la quale siano stati versati o siano dovuti i contributi per l'assicurazione obbligatoria. In questo caso la Mini ASpI è liquidata con un importo pari a quanto stabilito per l'ASpI. L'indennità è però corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione nell'ultimo anno, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti nel periodo.